



# COMUNE DI VILLA LAGARINA

## **Norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico** [D.M n. 489 del 13 dicembre 2001]

### **Il Sindaco**

A sensi dell'articolo 2 – I° e II° comma - del D.M. 13.12.2001, n. 489,

### **rende noto**

che è depositato presso gli Uffici Comunali, per l'eventuale visione da parte degli aventi diritto, l'elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico. (1)

I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.

Villa Lagarina, 31.12.2023



**Il Sindaco**

Dott.ssa Julka Giordani

(1) All'obbligo scolastico si adempie, ai sensi dell'art. 1 – II° comma del D.M. 9 agosto 1999, n. 323, frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.